

REGOLAMENTO DEL COMITATO GEMELLAGGI

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 114 del 18.12.2014 Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 77 del 26.09.2024

ART.1 OGGETTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONE DEL COMITATO GEMELLAGGI

L'attività del comitato è finalizzata a realizzare le attività di mero rilievo internazionale nelle materie attribuite ai Comuni secondo l'ordinamento vigente, come stabilito nell'art. 6 comma 7 della legge 5 giugno 2003 n.131 "Attuazione dell'art.117 quinto e nono comma della Costituzione sull'attività internazionale delle Regioni";

II COMITATO GEMELLAGGI ha il compito di:

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte ad attuare le finalità concordate e condivise fra l'Amministrazione di San Casciano e gli Enti territoriali di altri paesi, come approvate dalle deliberazioni del Consiglio Comunale;
- favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione di associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, scolastico ecc.
- curare la diffusione di una coscienza europea ed internazionale tra i cittadini, nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'unità politica al servizio della pace, della fratellanza e della solidarietà tra i popoli;
- valutare la possibilità di costituire nuovi rapporti di gemellaggio;

ART.2 SEDE

Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

ART.3 FINALITA'

Il Comitato, cui spettano funzioni propositive, opera in sintonia con l'Amministrazione Comunale, la quale rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio, e coordina, a tal fine, le varie componenti della Comunità locale.

Nell'esercizio della sua attività il Comitato Gemellaggi avrà come finalità il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- la proposta all'Amministrazione di rapporti di gemellaggio con Enti di altre nazioni, al fine di stabilire e sviluppare legami di solidarietà come strumento di conoscenza e di comprensione fra i popoli del mondo, sostegno e difesa della pace e dei principi di libertà, cooperazione e integrazione fra culture e civiltà diverse attraverso l'interscambio di esperienze.
- adottare iniziative intese a favorire il contatto tra cittadini delle città gemellate per discutere e confrontarsi sui problemi generali e su quelli specifici dei comuni gemellati. In tal senso contribuirà a fornire una informazione adeguata ed a sviluppare iniziative per facilitare l'aggregazione delle nuove realtà;

- promuovere e sviluppare relazioni istituzionali in materia di Istruzione, Cultura, Servizi Socio sanitari, discipline sportive agonistiche e non agonistiche in particolar modo rivolte a ragazzi ed adolescenti;
- promuovere la valorizzazione e la tutela dell'ambiente naturale;
- cooperare con i Comuni gemellati per favorire l'affermazione dei valori quali la solidarietà, la democrazia, gli ideali di giustizia sociale. In ordine al conseguimento di tali valori grande rilevanza può assumere la reciproca ospitalità nelle famiglie e l'aperta collaborazione fra enti, associazioni e privati nell'ambito dei Comuni gemellati;
- promuovere la valorizzazione del turismo e della cultura tra le comunità;
- assicurare la migliore riuscita e la continuità dei rapporti di gemellaggio;

ART. 4 ORGANI: COMITATO E GIUNTA ESECUTIVA

- 1) Il Comitato Gemellaggi, nominato con atto della Giunta Comunale, è così composto:
- Il Sindaco o un suo delegato (Assessore ai Gemellaggi);
- l'Assessore al Turismo
- un rappresentante per ogni gruppo consiliare;
- quattro rappresentanti dell'associazione Pro Loco;
- due rappresentanti eletti o indicati dalle categorie economiche;
- un rappresentante indicato dalle associazioni culturali del territorio;
- un rappresentante indicato dalle associazioni ricreative del territorio;
- due rappresentanti indicati dalle associazioni sportive del territorio;
- due rappresentanti indicati dalle associazioni di volontariato;
- un rappresentante indicato dall'Istituto Comprensivo di San Casciano;
- due rappresentanti indicati dalla Consulta dei Giovani;

Il Comitato viene nominato, di regola, entro 6 mesi dall'insediamento dell'Amministrazione Comunale attraverso la predisposizione di un avviso rivolto ai soggetti di cui al punto che precede.

Le domande di partecipazione al Comitato saranno accolte in base all'ordine cronologico di presentazione secondo le modalità previste dall'avviso.

Il Comitato ha funzione di indirizzo e si avvale, per la realizzazione delle iniziative del programma, della collaborazione delle associazioni, delle fondazioni, delle categorie professionali e delle scuole presenti sul territorio in base alle aree d'interesse e alle attività di programma.

Nell'esercizio della sua attività il Comitato per i Gemellaggi le consulterà almeno una volta all'anno per raccogliere proposte e iniziative. Le proposte e le iniziative comunicate verranno valutate dal Comitato che si riserva la possibilità di scegliere alcune tra queste. Da parte loro, i promotori di progetti si impegnano a collaborare con il Comune per la completa realizzazione degli stessi.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato né alle associazioni, fondazioni, enti, istituzioni chiamate a fornire collaborazione.

Nel corso della prima riunione il Comitato provvederà ad eleggere, fra i suoi componenti, una Giunta esecutiva;

- 2) la Giunta Esecutiva, è cosi composta:
- Sindaco o suo delegato (con funzione di Presidente)
- l'Assessore al Turismo
- 4 rappresentanti eletti direttamente dal Comitato, dei quali uno con funzioni di vicepresidente.

ART. 5 CONVOCAZIONI DEL COMITATO E VALIDITA' DELLE RIUNIONI

Il Comitato, di cui all'art. 4, si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria:

- entro il 31 ottobre per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo;



- entro il 15 giugno per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche od integrazioni; Il Comitato si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano cinque componenti.

Il Comitato si riunisce validamente in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà dei suoi componenti ed in seconda convocazione con la partecipazione di almeno un terzo degli stessi. Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti, nell'eventualità di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, scelto fra i componenti del Comitato.

ART. 6 DECADENZA COMPONENTI DEL COMITATO

La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

- per dimissioni:
- per assenza (più di tre assenze consecutive senza valida giustificazione).
- per richiesta dell'Associazione di appartenenza;

ART. 7 CONVOCAZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA E VALIDITA' DELLE RIUNIONI

La Giunta esecutiva di cui all'art. 4 attua i programmi formulati dal Comitato. Il Presidente convoca la Giunta esecutiva ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo chiedano almeno tre componenti. Per la validità delle sedute della Giunta dovranno essere presenti almeno quattro componenti. Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti, nell'eventualità di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, scelto fra i componenti del Comitato.

ART. 8 MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI

Le convocazioni della Giunta Esecutiva e del Comitato dovranno essere trasmesse ai componenti con ordine del giorno scritto:

- almeno 3 giorni prima della riunione della Giunta;
- almeno 8 giorni prima della riunione del Comitato;

Per motivate ragioni di urgenza esse potranno essere convocate senza preavviso e con qualsiasi mezzo.

ART. 9 STANZIAMENTO DI SPESA

Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art. 1, il Consiglio Comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa.

ART. 10 DURATA DEGLI ORGANI

Il mandato dei componenti del Comitato e della Giunta per i Gemellaggi termina quando decade l'Amministrazione Comunale che lo ha nominato e rimane in carica per le funzioni ordinarie fino alla nomina del nuovo Comitato.